

**ORGANO di cui all'art. 2, c.5, della legge 240/2010**  
**Nominato con D.R. n. 210/11 del 7.3.2011**

**Riunione n. 15 del 20 marzo 2012**

Il giorno martedì 20 marzo 2012, alle ore 14,30, convocato con rettorale di prot. n. 2400 del 12 marzo 2012, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi n. 4, si è riunito l'Organo di cui all'art. 2, c.5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nominato con decreto rettorale n. 210/11 del 7.3.2011 con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie che scaturiscono dalla legge n. 240/10, per discutere il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Statuto di Ateneo – Modifiche ex art. 2, c.7, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Determinazioni.

		<b>P</b>	<b>A</b>	<b>G</b>	<b>A</b>
Prof. Marco MANCINI	Rettore, Presidente	X			
Prof. Ciro DE PACE	prima fascia – Facoltà di Agraria, designato dal SA	X			
Prof. Massimiliano FENICE	seconda fascia – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Dott. Pier Paolo DANIELI	ricercatore – macro-area scientifica, designato dal SA	X			
Prof.ssa Maddalena VALLOZZA	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designata dal SA	X			
Dott. Gino RONCAGLIA	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal SA	X			
Sig. Angelo MENGHINI	personale T.A. – designato dal SA	X			
Prof. Giulio VESPERINI	prima fascia – Facoltà di Scienze Politiche, designato dal CdA	X			
Prof.ssa Manuela ROMAGNOLI	seconda fascia – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Dott.ssa Roberta BERNINI	ricercatore – macro-area scientifica, designata dal CdA	X			
Prof. Raffaele CALDARELLI	seconda fascia – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott. Fabrizio ROSSI	ricercatore – macro-area umanistica-sociale, designato dal CdA	X			
Dott.ssa Anna Paola PEZZATO	personale T.A. - designata dal CdA	X			
Sig.na Eleonora MERLANI	rappresentante degli studenti	X			
Dott.ssa Maria Francesca ZOZI	rappresentante degli studenti				X
Prof. Giuseppe NASCETTI	Pro-Rettore Vicario	X			
Dott. Arch. Giovanni CUCULLO	Direttore Amministrativo, Segretario	X			
Dott.ssa Alessandra MOSCATELLI	Dirigente I divisione – supporto tecnico	X			

Il Rettore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. Statuto di Ateneo – Modifiche ex art. 2, c.7, legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Determinazioni.**

Il Rettore informa che il MIUR, con nota del Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio (Ufficio I) datata 24.2.2012 prot. n. 1029, con riferimento al nuovo Statuto di questo Ateneo adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (trasmesso al Miur il 28.10.2011 con prot. n. 7080), ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della predetta legge n. 240/2010. La nota precisa che le considerazioni riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/2010 ed i principi in essa contenuti e a coordinare lo Statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

L'Amministrazione ha quindi formulato alcune proposte di recepimento delle osservazioni ministeriali o di mera segnalazione di punti particolarmente problematici.


Sia la nota ministeriale sia la proposta dell'Amministrazione sono state trasmesse ai componenti di questo Organo con nota del 15.3.2012.

Il Rettore prosegue facendo presente che le osservazioni del Ministero sono in gran parte di natura formale; alcuni rilievi di legittimità traggono origine dalla lettera del 4 maggio 2011 dell'allora Ministro dell'Università, On. Gelmini. In particolare i rilievi riguardano la composizione del Senato Accademico (l'art. 11) e la parte riguardante la modalità di designazione dei componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione dei dirigenti quali membri del CdA, e l'attribuzione al Senato Accademico del potere di controllo nei confronti del CdA (art. 12).

Sottolinea inoltre che a norma dell'art. 6, c. 10, della legge 168/1989, gli organi competenti dell'Università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei 3 quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministero può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità.

Fa presente altresì che sulla deliberazione che questo Organo si accinge ad assumere sarà acquisito il parere del CdA ai fini della deliberazione finale da parte del Senato Accademico. Prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le modifiche statutarie adottate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 2, c.5 della legge 240/2010 saranno trasmesse al MIUR come previsto nella nota del direttore Generale prot. 1029 del 24.2.2012.

Il Rettore passa quindi ad illustrare i singoli articoli oggetto di osservazioni. Su ciascun articolo verrà chiesta l'approvazione; il testo degli articoli sarà oggetto di deliberazione finale e riportato nella stesura definitiva.



### Art. 3 - Codice Etico

**comma 2** – Il Ministero osserva: *“è assente l'individuazione delle sanzioni per la violazione al codice etico richiesta dalla lett. m) del comma 2 dell'art. 2 della legge n. 240/2010. Le sanzioni in questione vanno indicate nello Statuto specificatamente nel rispetto del principio di tassatività”*:

L'Organo rileva che l'individuazione delle sanzioni per la violazione al Codice Etico sono già tassativamente indicate nel Codice Etico di questo Ateneo emanato con decreto rettorale 666/11 del 19.07.2011.

Per tale motivo all'unanimità delibera il mantenimento della disposizione *de quo*.

### Art. 9 - Organi di Ateneo

**comma 2** – Il Ministero osserva: *“Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. l) della legge n. 240/2010, si ritiene che, almeno per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione, il principio in questione non possa essere applicato “ove possibile”*”.

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 2 dell'articolo 9 risulta pertanto così modificato:

2. La composizione degli Organi di Ateneo tiene conto, ~~ove possibile,~~ del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

### Art. 10 – Rettore

**comma 11** – Il Ministero osserva: *“La regola dell'inizio del mandato elettorale dall'avvio dell'anno accademico non può valere nel caso di cessazione anticipata del predecessore. Diversamente si finirebbe per consentire un mandato superiore alla durata massima di sei anni prevista dalla legge. La norma statutaria va quindi riformulata tenendo conto di quanto osservato”*.

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 11 dell'articolo 10 risulta pertanto così modificato:

11. Il Rettore, nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione per anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per sei anni. ~~fino alla fine dell'anno accademico di compimento del mandato.~~

### Art. 11 – Senato Accademico


Il Ministero osserva:

**Comma 2, lett. l)**: *“Si veda in proposito l'osservazione formulata sub art. 12, comma 4”*.

**Comma 3, lett. b)**: *“Si chiede di riesaminare la composizione dell'organo in modo da assicurare il rispetto delle proporzioni stabilite dalla legge n. 240/2010 con riferimento all'articolo 2, comma 1, lett. f), ultimo periodo”*.

**Comma 8**: *“Occorre integrare la disposizione con il riferimento alla durata biennale del mandato dei rappresentanti degli studenti (art. 2, comma 2, lett. h) l. n. 240/2010)”*.

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 3 e al comma 8 che assumono pertanto la seguente configurazione:



3. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da venti ~~dieciannove~~ componenti:
- a) il Rettore, che lo presiede;
  - b) il Prorettore vicario;
  - c) undici docenti di ruolo, su base elettiva, di cui: un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea scientifico-tecnologica, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari e delle figure ad essi equiparate della macroarea umanistico-sociale, sette Direttori di Dipartimento; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;
  - d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
  - e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
  - f) tre rappresentanti degli studenti.
- Alle adunanze del Senato Accademico ~~partecipano~~ ~~partecipa~~ altresì, senza diritto di voto e senza che la sua ~~loro~~ presenza concorra alla formazione del numero legale, il Direttore Generale, con funzioni di segretario. ~~e, su invito del presidente, il Pro-Rettore vicario.~~
8. La durata in carica dei componenti elettivi del Senato Accademico è di quattro anni; la durata in carica per i rappresentanti degli studenti è biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

L'Organo si riserva di esprimersi sul comma 2, lett. l) dell'art. 11 all'atto dell'esame del rilievo ministeriale di cui all'art. 12, comma 4.

#### Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

Il Ministero osserva:


**comma 3, lett. a)** *“E' necessario aggiungere dopo la parola “parere” la parola “vincolante” secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010, che espressamente richiede in materia il parere “vincolante” del CdA.”*

Il prof. Vesperini suggerisce di conservare la formulazione precedentemente adottata dal Senato accademico, osservando che l'effetto di subordinare, nei casi in questione, la delibera del Senato al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, già segue alle disposizioni dell'art. 21, riguardanti la procedura di adozione dei Regolamenti di Ateneo”

L'Organo conviene con il prof. Vesperini e all'unanimità delibera il mantenimento della disposizione *de quo* non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

Il Ministero osserva:

**comma 3, lett. l)** *“Si ritiene necessario riformulare il comma in quanto la legge n. 240/2010 indica espressamente i casi in cui gli organi universitari di governo devono deliberare in composizione ristretta (ad esempio, il Consiglio di Amministrazione delibera senza la rappresentanza degli studenti in materia di provvedimenti disciplinari – art. 10, comma 4 -)”*



**comma 3, lett. m)** *“Si veda quanto osservato in proposito sub comma 3, lett. l)”*.

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 3, lett. l) ed m) dell'articolo 12 che assumono pertanto la seguente configurazione:

- l) su proposta dei Consigli di Dipartimento, assume determinazioni, ~~senza la rappresentanza degli studenti~~, in ordine all'attivazione delle procedure di chiamata del personale docente in conformità con la programmazione triennale di cui al comma 2 lett. b) e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture;
- m) ~~approva senza la rappresentanza degli studenti~~, nei limiti della sostenibilità finanziaria e nel rispetto della programmazione del personale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; in ogni caso può, con delibera motivata, chiedere al Consiglio di Dipartimento proponente, per una sola volta, il riesame della proposta di chiamata, entro il termine definito dal Consiglio di Amministrazione stesso;

Il Ministero osserva:

**comma 4, lett. b)** – *“Non si condivide la designazione integrale da parte del Senato Accademico di tutti i componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione (5 membri su 7). In proposito, si rimanda alla lettera che l'On. Ministro ha inviato ai Rettori delle Università il 4 maggio u.s., nella quale si è sottolineato, con particolare riferimento ai componenti esterni dell'organo, che i consiglieri di amministrazione devono essere individuati in modo che non possano essere considerati come l'espressione diretta di un singolo organo interno, quale che esso sia. Si ritiene, peraltro, che tale indicazione possa riguardare l'intera composizione del Consiglio di Amministrazione, proprio al fine di garantire il ruolo di garanzia e di terzietà dei componenti. Occorre pertanto riformulare la disposizione.”*

Si apre un'ampia discussione sulle motivazioni del rilievo ministeriale: in sintesi occorre evitare, come peraltro previsto nella nota del Ministro del 4 maggio 2011, che il CdA sia diretta espressione delle scelte di uno solo Organo. Appare pertanto opportuno distribuire il potere di scelta e quindi prevedere il coinvolgimento di più organi nella fase di designazione dei componenti non elettivi.

Dalla discussione emergono diverse soluzioni:

- 1) Il Rettore vaglia le candidature e le propone al SA,
- 2) Istituire un organismo intermedio preposto alla selezione dei candidati, composto:
  - da membri interni (indicati dal Rettore, o dal SA) e da membri esterni (indicati dal SA o su proposta del Rettore eventualmente con riferimento al Comitato dei sostenitori di cui all'art. 8 dello Statuto);
  - solo da membri interni di cui almeno uno appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo (ipotesi già valutata dall'Organo nel corso dei propri lavori – riunione del 18.7.2011).
- 3) Istituire un organismo intermedio composto da cinque membri di cui 1 designato dai membri esterni del NdV, uno dal Rettore e 3 dal SA.

Il Rettore, in merito, ritiene di escludere la prima ipotesi in quanto accentrerebbe il potere nelle sole mani del Rettore; escluderebbe anche l'ipotesi di un coinvolgimento del Nucleo di Valutazione nel processo di selezione dei candidati per il ruolo di terzietà



dell'organo stesso. Esprime anche perplessità su una composizione mista dell'organismo di selezione in quanto non garantirebbe una omogeneità di giudizio. Per tali motivi ritiene maggiormente condivisibile l'ipotesi di un organismo costituito da soli membri interni.

La prof.ssa Romagnoli rileva che tra le diverse soluzioni quella del Comitato di selezione appare la più perseguibile in quanto si creerebbe un nuovo organo indipendente dal SA. Ritiene di escludere l'ipotesi di istituire una sorta di Comitato di gradimento nei termini a suo tempo ipotizzati da questa commissione. Escluderebbe, inoltre, per ragioni di opportunità, anche un coinvolgimento a vario titolo del Nucleo di Valutazione.

Il prof. De Pace ritiene opportuno che il Comitato di selezione proponga al Senato Accademico un numero di candidature più ampio, per esempio doppio, rispetto ai membri da nominare. Ipotizza inoltre la presentazione al SA delle candidature da parte del Rettore, sentito il Comitato.

Il prof. Caldarelli osserva che le modifiche che si intendono introdurre rispetto al testo dello Statuto, di fatto spostano i pesi politici a favore del CdA rispetto al SA, riducendo quindi l'importanza del principio di rappresentatività. Tutte le proposte alternative al testo dello Statuto evidenziano la problematica di istituire un organismo distinto salvaguardando tuttavia l'autonomia dell'Ateneo. Per tale motivo chiede se sia possibile pervenire ad una composizione del Comitato su base elettiva.

Il dott. Roncaglia ritiene opportuno distinguere la selezione delle candidature dei membri interni (in quanto già preselezionate avendo il supporto delle firme di sostegno) rispetto ai membri esterni. Per la selezione dei membri esterni ci si potrebbe avvalere di un Comitato con il compito di proporre 4 candidature tra le quali il SA ne individua una e il Rettore ne individua l'altra.

Il prof. Vesperini rileva che il Ministero, con il rilievo in oggetto, di fatto chiede un maggior grado di eterogeneità nel processo di selezione delle candidature a membro del CdA. Per tale motivo propone che i due membri esterni siano designati, rispettivamente, dal Rettore e dal NdV.

Sull'ipotesi prospettata dal prof. Vesperini si esprime favorevolmente il dott. Danieli. In linea di principio è favorevole anche la dott.ssa Bernini ma considerato il ruolo di terzietà del NdV ritiene più condivisibile la proposta del dott. Roncaglia.

Il dott. Rossi esprime perplessità a rinvenire nel NdV l'organo preposto alla selezione delle candidature.

Anche la prof.ssa Vallozza non ritiene opportuno avvalersi del NdV e si associa alla proposta del dott. Roncaglia.

Il prof. Caldarelli esclude l'ipotesi di un coinvolgimento del NdV.

Il dott. Roncaglia rileva che la sua perplessità sul NdV trova fondamento dalla natura dei compiti istituzionali dell'organo tra i quali non rientrano quelli di "governare" le scelte.

Il Rettore, tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione, considerato che la soluzione del dott. Roncaglia è quella che ha raccolto il maggior favore, riassume la seguente proposta:

i membri non elettivi del CdA sono frutto di designazione, in parte del Senato Accademico e in parte del Rettore. Il Senato Accademico designa i due membri interni sulla base delle candidature presentate e supportate dalle firme dei sottoscrittori; per i membri esterni si pronuncia un apposito Comitato, di nomina rettorale composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Ateneo di cui almeno uno del ruolo del personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidati possibilmente superiore a quattro dei quali uno sarà designato dal Senato Accademico e uno dal Rettore. Resta ferma, ovviamente, la pubblicazione di avvisi pubblici per l'individuazione dei cinque componenti con i requisiti di qualificazione già previsti nel comma 3, lettera b) dell'art. 12.

La sig.na Merlani dichiara di astenersi in quanto non ritiene necessaria l'introduzione di un meccanismo intermedio per la selezione delle candidature a membro del CdA.

Il Dott. Danieli dichiara di astenersi ritenendo più confacente allo spirito del rilievo ministeriale la proposta che prevedeva il coinvolgimento di un organo terzo quale è il NdV.

L'Organo, con le astensioni del dott. Danieli e della sig.na Merlani, delibera l'accoglimento dei rilievi ministeriali relativi al comma 4, lett. b dell'articolo 12 mediante l'introduzione di un Comitato ai fini della selezione dei due membri non appartenenti ai ruoli dell'Università della Tuscia al quale demandare il compito di proporre al Rettore e al Senato Accademico una rosa di almeno quattro candidati tra i quali uno verrà scelto dal Rettore e l'altro dal Senato Accademico.

**Comma 5** – Il Ministero osserva: *"Si osserva che l'esclusione dei dirigenti quali membri del Consiglio di Amministrazione non rientra tra le incompatibilità previste dalla legge n. 240/2010. Si manifestano dunque forti perplessità sulla legittimità della norma in questione"*.

Dopo una breve discussione, l'Organo rileva l'inopportunità di consentire ai Dirigenti l'accesso quali membri del CdA tenuto conto della molteplicità delle funzioni in capo al Consiglio di interesse della categoria (nomina del DG, costituzione di uffici dirigenziali, ecc.)

L'Organo all'unanimità delibera pertanto il mantenimento della disposizione *de quo* non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

**Commi 15, 16 e 17** – Il Ministero osserva: *"Non si ritiene coerente e rispettosa dei principi della legge n. 240/2010, l'attribuzione al Senato Accademico di una funzione di controllo sia sull'operato dei singoli consiglieri di amministrazione, che comporta una lesione delle"*



*loro prerogative istituzionali, sia del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. E ciò anche in considerazione della circostanza che la legge n. 240/2010 non assegna al Senato Accademico tale potere di controllo nei confronti del Consiglio (lett. e) dell'art. 2, comma 1, legge n. 210/2010). Occorre pertanto eliminare le disposizioni in esame."*

Il Rettore fa notare la posizione chiara del Ministero: se è vero che il CdA non può essere espressione diretta del SA, a maggior ragione non si può assegnare al Senato il potere di revoca di uno o più membri del CdA; fra l'altro, le disposizioni in oggetto sono state ereditate dal vecchio Statuto all'interno del quale trovavano un giusto fondamento. Propone pertanto l'eliminazione dei commi 15, 16 e 17 (e 18) dall'articolo 12 dello Statuto.

Il prof. Fenice, considerate le accezioni fatte dal Ministero, chiede chiarimenti su eventuali mezzi a disposizione dell'Ateneo per provvedere in caso di manifeste inadempienze del CdA.

Il prof. Caldarelli nota l'incongruenza derivante dall'eliminazione dei commi in questione mentre resterebbe in capo al SA il potere di avviare la procedura di sfiducia nei confronti del Rettore.

Il prof. Vesperini condivide l'impostazione data dal Rettore, osservando, peraltro, che le funzioni degli Organi di governo, per come definite dalla nuova normativa, non consentono di imputare al SA funzioni di indirizzo e di controllo sull'operato del Consiglio di amministrazione.

Il prof. Fenice nota che la proposta di eliminare i commi in questione, per le motivazioni addotte dal Rettore, non può essere disattesa. Per tale motivo voterà a favore pur non trovando il suo pieno convincimento.

Il dott. Rossi fa notare che il controllo sugli atti del CdA spetta al Collegio dei Revisori dei Conti. Pertanto si esprime favorevolmente in merito alla eliminazione dei commi 15,16, 17 e 18 dall'articolo 12 in quanto la forma di verifica sull'operato del CdA è comunque salvaguardata.

Il prof. Caldarelli, pur rendendosi conto della delicatezza del problema, dichiara tuttavia di astenersi dall'approvazione sulla eliminazione del blocco dei commi per coerenza con la sua posizione sulla centralità di un organo rappresentativo quale il Senato Accademico.

La Prof.ssa Romagnoli rileva che il Collegio dei Revisori dei Conti ha un operato di controllo della parte economico-finanziaria e non di indirizzo politico. Vanno quindi identificate le misure di correzione nell'eventualità in cui le delibere del Consiglio di Amministrazione, discostandosi palesemente dalle decisioni del Senato Accademico, non producano i risultati sperati e/o provochino un peggioramento delle performances dell'Ateneo.





Il Rettore, anche in risposta alla prof.ssa Romagnoli, rileva che la supervisione sull'operato del CdA è svolta sia attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti che esercita un controllo di natura formale, sia attraverso l'istituto previsto dallo Statuto della sfiducia al Rettore promossa dal Senato Accademico, in quanto il Rettore presiede il Consiglio di Amministrazione ed è il primo responsabile dell'operato di questo Organo.

Al termine della discussione, con l'astensione del prof. Caldarelli, l'Organo delibera l'accoglimento dei rilievi ministeriali relativi alla eliminazione dei commi 15, 16, 17 e 18 dall'art. 12 dello Statuto.

Per effetto delle decisioni assunte testé assunte in merito ai rilievi ministeriali sull'articolo 12 (comma 4, lett. b), comma 5, commi 15, 16 e 17), il testo relativo ai commi 4, 5, 6 e 7 è così modificato:

#### Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

4. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:


- a) il Rettore, componente di diritto, che lo presiede;
- b) cinque componenti ~~designati dal Senato nell'ambito di candidature individuate,~~ individuati a seguito di ~~mediante~~ avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello, con la necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, salvaguardando la presenza delle diverse componenti del personale; due dei cinque componenti non devono appartenere ai ruoli dell'Università della Tuscia a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
- c) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di Ricerca dell'Ateneo eletto secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale e i Dirigenti dell'Ateneo.

6. ~~Per la nomina dei~~ tre membri dell'Università della Tuscia sono designati dal Senato Accademico; fino ai dieci giorni precedenti la seduta di designazione del Senato Accademico, un numero di venticinque dipendenti dell'Ateneo può presentare candidature a componente del Consiglio di Amministrazione. Ciascun dipendente non può sottoscrivere più di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilità di sottoscrivere candidature il Rettore e i membri del Senato Accademico.

7. ~~Per la nomina dei~~ due soggetti esterni all'Università della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. Sulle candidature presentate si pronuncia un Comitato nominato dal Rettore. Il Comitato è composto da tre membri individuati tra il personale di ruolo dell'Ateneo di cui almeno uno del ruolo del personale tecnico-amministrativo. Il Comitato seleziona una rosa di candidati possibilmente superiore a quattro. Il Rettore e il Senato Accademico, nell'ambito della rosa di candidati, designano un membro ciascuno.

I commi 15, 16, 17 e 18 sono eliminati.



### **comma 2, lett. l) dell'art. 11**

L'Organo, inoltre, visto il rilievo ministeriale sul comma 2, lett. l) dell'art. 11 (Senato Accademico), tenuto conto di quanto appena stabilito in merito alle modalità di selezione ai fini della nomina dei componenti non elettivi del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di modificare la predetta disposizione nella seguente maniera:

- l) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli del Nucleo di Valutazione, secondo le norme dei successivi articoli dello Statuto;

### Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

**Comma 4, lett. c)** - Il Ministero osserva: *“Si evidenzia che è necessario adeguare la lettera alle modifiche recate dall'art. 49 del decreto-legge n.5/2012 all'art. 2, comma 1, lett. p), della legge n. 240/2010.”*

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 4, lett. c) dell'articolo 13 (composizione del Collegio dei Revisori dei Conti) risulta pertanto così modificato:

lett. c) uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ~~tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.~~

### Art. 16 – Collegio di disciplina

**Comma 7** – Il Ministero osserva *“Si precisa che, in base al disposto dell'art. 10, comma 5, della legge n. 240/2010 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012, è necessario sostituire l'espressione “trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di disciplina” con le parole “avvio del procedimento stesso”.*


L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. Il comma 7 dell'art. 16 (Collegio di Disciplina) risulta pertanto così modificato:

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di ~~trasmissione da parte del Rettore degli atti al Collegio di disciplina~~ di avvio del procedimento stesso di cui al comma 4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

### Art. 18 – Senato degli Studenti

Il Ministero osserva: *“Si ritiene preferibile, per la denominazione del consesso in questione, il termine di “Consulta” (piuttosto che quello di “Senato”).”*

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. Le parole “Senato degli Studenti” riportate nell'articolo 18 e in tutti gli altri articoli dello Statuto ove si fa menzione del consesso studentesco, sono modificate in **“Consulta degli Studenti”**



#### Art. 20 – Conferenza di Ateneo

Il Ministero osserva: *“Si chiede di valutare la necessità della costituzione della “Conferenza di Ateneo” in relazione al principio di semplificazione dell’articolazione interna delle università di cui alla legge n. 240/2010”.*

Il Rettore spiega le ragioni per le quali intende resistere in questo caso al rilievo ministeriale e, per l'effetto, mantenere, la presenza della Conferenza di Ateneo nello Statuto. La Conferenza di Ateneo rappresenta la più idonea sede di confronto dell'intera comunità dell'Università ed è un'occasione per presentare le attività dell'Università. Inoltre nel nostro Statuto è anche la sede in cui si presentano le candidature alla carica di Rettore.

L'Organo approva la proposta del Rettore e all'unanimità delibera il mantenimento dell'articolo 20 dello Statuto non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

#### Art. 21 – Regolamenti di Ateneo

Il Ministero osserva: *“Si ricorda, in generale che il principio dell’adozione a maggioranza assoluta dei componenti degli organi deliberanti, anche in sede consultiva, è tuttora vigente, oltre che per le modifiche statutarie, almeno per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale ai sensi dell’art. 6 della legge n. 168/1989; in particolare il regolamento generale, il regolamento didattico e quello per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Per quanto concerne, specificatamente, il regolamento didattico di cui al **comma 4**, si evidenzia che il procedimento di adozione è quello previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 240/2010: delibera del Senato, al previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione”.*

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 21, commi 3 e 4, risultano pertanto così modificati:

- 3 Il Regolamento Generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti.
4. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Il Regolamento è deliberato dal Senato Accademico su ~~proposta dei Dipartimenti~~ a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti e ~~il Senato~~ la Consulta degli Studenti.

#### Art. 22 – Regolamenti delle strutture

Il Ministero osserva: *“Vale anche in tal caso il procedimento previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), atteso che i regolamenti delle strutture didattiche rientrano nel campo di applicazione di tale disposizione. Occorre pertanto rivedere il loro procedimento di approvazione.*



L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 22, comma 2, risulta pertanto così modificato:

2. I Regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal Senato Accademico. In caso di rilievi da parte del Senato, ~~Entro trenta giorni dalla comunicazione il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.~~

#### Art. 28 – Unità di ricerca e di servizio

Il Ministero osserva: *“Quanto alle “unità”, peraltro non previste dalla legge n. 240 del 2010, si ritiene, coerentemente con il principio di semplificazione previsto dalla legge di riforma, che le stesse possano essere istituite quali mere articolazioni dipartimentali in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.”*

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 28, comma 1, risulta pertanto così modificato:

1. Per la gestione e la valorizzazione di specifici ambiti di ricerca e di didattica, funzionali alla creazione di poli di eccellenza dotati di alta visibilità esterna, e/o per la gestione di servizi o risorse strumentali, possono essere costituite, senza oneri per l'amministrazione, specifiche unità, comunque denominate, come articolazioni interne dei ai singoli Dipartimenti. La costituzione di tali unità è disciplinata dal successivo comma 3 per quelle dipartimentali, e dal successivo comma 4 per quelle interdipartimentali.

#### Art. 29 – Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali

Il Ministero osserva: *“Si ritiene necessario prevedere che la deroga ai requisiti minimi numerici previsti dalla legge 240/10 sia ammissibile solo per un anno, termine entro il quale il Dipartimento in questione deve essere disattivato. Si chiede pertanto di esplicitare tale principio (se non nello Statuto) nel regolamento generale di ateneo.”*


L'Organo all'unanimità conviene con i contenuti del rilievo ministeriale del quale si darà atto nel Regolamento Generale di Ateneo. L'articolo 29, pertanto, resta invariato.

#### Art. 33 – Principi generali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa

**Comma 4** - Il Ministero osserva: *“Si ritiene necessario integrare la disposizione inserendo, dopo la parola “contabilità”, le seguenti parole “nel rispetto del principio del bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010”.*

L'Organo all'unanimità delibera l'accoglimento del rilievo ministeriale. L'articolo 33, comma 4, risulta pertanto così modificato:

- 4 L'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo è esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 31.10.2010, n.240. Gli Organi di Governo esercitano le sole funzioni amministrative ad esse tassativamente attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.



### Art. 35 – Direttore Generale

**Comma 3** - Il Ministero osserva: *“La sede più idonea a disciplinare le modalità di conferimento dell’incarico di Direttore Generale sembra essere il regolamento generale, più che il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”.*

L’Organo all’unanimità delibera l’accoglimento del rilievo ministeriale. L’articolo 35, comma 3, risulta pertanto così modificato:

3. L’incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, secondo le modalità fissate nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Generale di Ateneo.

### Art. 39 – Disciplina delle cariche e dei mandati

**Comma 1** - Il Ministero osserva: *“Si esprimono perplessità sulla previsione di cause di incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 2, comma 1, lett. s) della legge 240/2010. In linea di principio, infatti, le cause di incompatibilità, costituendo una limitazione dei diritti soggettivi pubblici, devono avere un adeguato fondamento legislativo.”*

L’Organo rileva la necessità di mantenere le situazioni di incompatibilità indicate nell’articolo 39 in quanto garantiscono la non sovrapposizione di funzioni in capo agli stessi soggetti e, quindi, un’equa distribuzione delle cariche tra tutti gli aventi diritto.

Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento dell’articolo 39 dello Statuto non ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta dal Ministero.

### Art. 41 – Revisione dello Statuto

**Comma 4, primo periodo** - Il Ministero osserva: *“In linea con il dettato dell’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, si ritiene necessario aggiungere dopo le parole “componenti” l’espressione “previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione”. Si ricorda, inoltre, in proposito, che è tuttora vigente il principio per il quale gli statuti sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 della legge n. 168 del 1989), per cui anche il parere del Consiglio di amministrazione deve essere adottato (almeno) con la predetta maggioranza qualificata”.*

L’Organo rileva che l’art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 si riferisce all’adozione dello Statuto in prima applicazione della legge stessa. La revisione, a regime, dello Statuto di Ateneo non sembra rientrare in detta disposizione normativa.

Per tale motivo all’unanimità delibera il mantenimento dell’articolo 41 dello Statuto .

Il Rettore, esaurito l’esame dei rilievi ministeriali di cui alla nota 24.2.2012 prot. n. 1029 e conclusesi le decisioni sugli articoli dello Statuto oggetto di rilievo, registrate le dichiarazioni voto rilasciate all’atto delle singole votazioni, pone in votazione palese per alzata di mano la proposta finale di modifica statutaria ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240






L'Organo all'unanimità approva lo Statuto di Ateneo con le revisioni apportate a seguito delle osservazioni e delle richieste di modifica formulate dal Ministero con la nota 24.2.2012 prot. n. 1029 (**allegato 1**) e lo propone al Senato Accademico per l'approvazione definitiva, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore, in conclusione dei lavori, saluta i presenti e chiude la seduta alle ore 17,10.

Letto e approvato.

Il Segretario

Dott. Giovanni Cucullo



Il Presidente

Prof. Marco Mancini

